



COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 77 del 07.08.2017

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina ed il Comune di Ali Terme per lo svolgimento di attività riparativa nei confronti della collettività.

L'anno duemiladiciassette addì Sette del mese di AGOSTO alle ore 13,50 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
	X

Assenti: Di Nuzzo M. Sparacino C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 0006026 del 07.08.2017

Il Proponente: Sindaco

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina ed il Comune di Ali Terme per lo svolgimento di attività riparativa nei confronti della collettività.

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"

all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

Vista la L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede:

- a) all’art. 6, che i comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”;
- b) all’art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l’altro, “le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia”;

Vista la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L.383/2000 sulle “Associazioni di promozione sociale”;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l’art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il condannato o l’imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest’ultima abbia vi abbia consensualmente aderito

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l’U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che il Comune di Ali Terme si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

VISTO lo schema di Convenzione trasmesso dalla Segreteria Tecnica dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina con nota prot. entrata n. 5854 del 31/07/2017, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la suddetta proposta di Convenzione in quanto, tra l’altro, il Comune di Ali Terme potrà beneficiare gratuitamente delle prestazioni

lavorative dei soggetti individuati, salvo i costi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso i terzi che restano a carico dell'Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto comunale;


VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi del nuovo art. 49 TUEL 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE


Per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **di approvare** lo Schema di Convenzione tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Messina ed il Comune di Ali Terme per lo svolgimento di attività ripartiva nei confronti della collettività, per la durata di anni 1 (uno), con rinnovo tacito, composto da n. 3 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di autorizzare** il Sindaco pro tempore del Comune di Ali Terme alla sottoscrizione della Convenzione medesima;
- 3) **di prendere atto** che, in base alla suddetta Convenzione, gli unici costi a carico del Comune sono quelli relativi all'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso i terzi ;
- 4) **di designare** quale referente per il progetto riparativo l'Assistente Sociale pro tempore del Comune di Ali Terme;
- 5) **di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti consequenziali al presente atto;
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore



Il Proponente



**CONVENZIONE TRA
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MESSINA
E**

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina (di seguito denominato UEPE), codice fiscale 97028310833, nella persona del Direttore Dr.ssa Angelina Fusco, nata a Messina il 21.08.54 lettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UEPE, in Via Consolare Valeria. 2 ; e

.....
rappresentata nella persona
del..... nato a
.....il,
C.F. elettivamente domiciliato, ai fini della
presente convenzione, in

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"

all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

Vista la L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede:

- c) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";
- d) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia vi abbia consensualmente aderito

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che lasi rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a forme della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2

Impegno delle parti

L'U.E.P.E. si impegna a:

collaborare con laper sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- segnalare allail nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a
- comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione /sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Lasi impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impegno per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

- collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per la finalità di cui all'art.1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizioni dell'UEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria- Foro di Messina

Lungo e data

IL DIRETTORE Reggente
dell'UEPE
(Dr.ssa Angelina FUSCO)

Il Rappresentante del

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Mario Puglisi)

Ali Terme 07/08/2017

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE

(D.ssa Rosa Puliatti)

Ali Terme, 07-08-2017

La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg. 15 consecutivi:

Reg. n° 8818

dal 07/08/2017 al 21/08/2017

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2017

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE